

TRIBUNALE DI AVELLINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 669 E 700 C.P.C.

CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO

INAUDITA ALTERA PARTE

La prof. TALITHA SFERA, nata ad Avellino il 2/4/1990 ed ivi residente alla via Modestino Guaschino 8 c.f.SFRTTH90D42A509G, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione 46 presso lo studio degli avv.ti Ernesto Matarazzo c.f.MTRRST57B18A509L e Rita Capobianco c.f.CPBRTI66A67D671Z che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto con indicazione delle pec: ernesto.matarazzo@avvocatiavellinopec.it e rita.capobianco@ordineavvocatiarianoirpino.org, nonché del fax 082537167, presso cui eseguire le comunicazioni e le notificazioni

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino, in persona del Dirigente p.t.;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Regina Margherita-Leonardo Da Vinci con sede in Avellino -Piazza Solimena 5, in persona del Dirigente Scolastico p.t..

RESISTENTI



OGGETTO: Personale docente a tempo determinato- Riconoscimento del servizio reso sulle classi di concorso A026 e A050 per il biennio 2019/20. Disapplicazione e/o annullamento del provvedimento del Dirigente Scolastico -Determina convalida punteggio- prot. 0000486 del 20/1/2023

PREMESSO

-che la ricorrente, professoressa di matematica e scienze, ha presentato, in data 24/5/2022, la domanda di inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto di Avellino per il conferimento delle supplenze di cui all'art.4, commi 6-bis e 6 ter della legge 3/5/1999, n. 124, per il personale docente ed educativo, prot. 7263149, relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 (**ALL. 1**), indicando, nel riquadro “titoli di servizio”, il servizio prestato, nell'anno scolastico, 2019/20, presso il Centro di formazione professionale (leFP “Operatore Meccanico”) Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato (**ALL. 2**) , ente accreditato dalla Regione Campania per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (**ALL. 3**);

-che la professoressa risulta inserita nelle graduatorie provinciali GPS di Avellino in II fascia, inserita al 128° posto con punti 62.50 per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze e al 124° posto con punti 56,50 per la classe di concorso A050-Scienze naturali e chimiche e biologiche (**ALL. 4**);

-che alla ricorrente è stato attribuito un punteggio errato, in quanto sulla scorta dei titoli e del servizio prestato, la prof. Sfera ha diritto ad un punteggio, sulla classe di concorso A028, di punti 74,50 e per la classe di concorso A050 di punti 62,50;

-che, a seguito delle verifiche dei punteggi dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.), con decreto dell'Istituto R.Margherita-.Da Vinci, prot. 0006797 del 20/10/2022 (**ALL. 5**) , tale punteggio è stato rettificato



riconoscendo, per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze-, **punti 74,50** anziché 62,50 e per classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche **punti 62,50** anziché 56,50;

-che, con successiva determina di rettifica del punteggio, prot. 0008411 del 21/12/2022 (**ALL. 6**) , l'Istituto Regina Margherita -L.Da Vinci, “ *considerato che il servizio svolto dalla docente nell'anno scolastico 2019/20, convalidato nel precedente biennio dall'Istituto Omnicomprensivo Statale “ F.De Sanctis” di Cervinara(Av) non poteva esserle attribuito in quanto svolto presso associazione di volontariato*”, annulla il precedente decreto del 20/10/2022, attribuendo alla ricorrente il punteggio di : A028 punti 62,50 e A050 punti 56,50.

Tale punteggio è stato ancora rettificato con una ulteriore determina di rettifica , prot. 0000256 del 12/1/2023 (**ALL. 7**), laddove, “ *Considerata la segnalazione dell'A.T. di Avellino sul servizio svolto nell'anno scolastico 2019/20 ritenuto non valido ; EFFETTUATI nuovi controlli...;RITENUTO valido il suddetto periodo di servizio ai fini del punteggio GPS come da D.M 112, art. 15 ...*”, ha annullato il precedente decreto n.8411 del 21/12/2022, attribuendo alla professoressa il giusto punteggio ovvero A028 punti 74,50 e A050 punti 62,50;

-che, tale ultimo punteggio, in dispregio di quanto doverosamente ed espressamente previsto dall'art. 8, DM n. 374/2017 e dall'Ordinanza Ministeriale n.60/2020, è stato nuovamente rettificato con successivo decreto prot. N. 486 del 20/1/2023 (**ALL. 8**) sulla scorta del “chiarimento” dell'USP di Avellino del 20/1/2023, il quale ha ritenuto il servizio svolto dalla ricorrente nell'anno scolastico 2019/20, effettuato “*presso un centro di formazione non accreditato dal MIUR*”, e ha” confermato” il punteggio A028 62,50 e A050 56,50.



Tale atto è del tutto illegittimo e gravemente pregiudizievole delle legittime prerogative della ricorrente ad essere inserita nella G.P.S. con il giusto punteggio.

DIRITTO

Preliminarmente, sulla giurisdizione del Giudice ordinario, in considerazione del petitum del presente giudizio, è opportuno richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione che, relativamente alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie che riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (**Cassazione Civile, SS.UU., 23 aprile 2020, n. 8098 e n 4318/2020**

Ancora, più specificatamente, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (**Corte cass. SS.UU., 13 settembre 2017, n. 21198**), ha affermato che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non possono essere fatte oggetto di giudizi sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono considerati atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, co. 2 del d.lgs. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste nella



conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Con ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (ALL. 9), sono state disciplinate le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di Istituto per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

In particolare, l'art. 3, comma 3, prevede la valutazione dei titoli, in prima battuta, dal sistema informativo, che assegna i punteggi secondo quanto stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa ordinanza ministeriale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti. Di poi, l'art.8, affida la valutazione dei titoli agli Uffici Scolastici Provinciali, che, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedono alla rettifica del punteggio.

Nella specie, sulla scorta dell'**ordinanza ministeriale n.112/2022 (ALL. 10)**, che recepisce la precedente ordinanza, i titoli che danno punteggio e in base ai quali i docenti vengono inseriti nella G.P.S. e nelle correlate graduatorie di Istituto di II e III fascia, sono riportati nelle tabelle allegate.

L'art. 8 -Valutazione dei titoli-, all'art. 1 prevede: "*Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanda, come di seguito determinati :...d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4...*".

La ricorrente ha dunque indicato nella domanda, nella sezione Titoli di Servizio, (pag.11 dell'ALL. 1) il servizio prestato sulle classi di concorso A028 e A050, dall'11/10/2019 al 6/8/2020 giorni 301 ovvero superiore a 180 giorni, presso il



Centro di formazione Professionale (leFP Operatore Meccanico)-Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato.

Nella specie, l'ordinanza n.112/2022, **all'art.15** -Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio -, al comma 3, prevede : *“I servizi prestati**nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari sono valutati** , esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, **per l'intero periodo**, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente”*.

La Tabella A/4, allegata all'ordinanza de qua, -Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola di secondaria di primo e secondo grado-, indica alla sezione **C1 Titoli di servizio**: *“ b) nell'ambito dei percorsi in diritto /dovere all'istruzione di cui all'art 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 , relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purchè, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso”*.

Le Tabelle, allegate alle richiamate ordinanze ministeriali, prevedono, tra i titoli di servizio, il servizio di insegnamento prestato nell'ambito **dei percorsi in diritto dovere all'istruzione di cui all'art 1, comma 3, del d.lgs 15 aprile 2005, n.76**, richiamato dall'ordinanza ministeriale, che sancisce:” *La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, La Repubblica assicura per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di*



formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Ed invero il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leEP) costituisce un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tale servizio deve essere valutato, in relazione all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente, al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali, come già previsto dal D.M. 374/2017 **(ALL. 11)** : *”I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”* **Tabella B alla voce D (titoli di servizio)**

In ossequio a tale norma, nota 1 bis, il servizio svolto nei centri di formazione professionale per garantire l'obbligo di istruzione è valutabile a condizione che:

a)-sia stato svolto nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'**obbligo formativo**;

b)-sia **riconducibile a una delle classi di concorso** definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa Stato-Regioni ([Intesa del 16/12/2010](#)) **(ALL. 12)**, compreso l'eventuale servizio prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili.

Per detta tipologia di servizio la verifica dei punteggi è stata oggetto di chiarimento da parte del Ministero dell'Istruzione, che ha precisato: *”La norma in esame fa*



riferimento (oltre che alle istituzioni scolastiche) **alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni**” nota del 16/2/2021 (ALL. 13) .

Orbene, il servizio prestato dalla ricorrente presso l’Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato, come previsto dalle surrichiamate ordinanze ministeriali e dalle allegate tabelle, **è valutabile** al pari delle istituzioni scolastiche.

L’Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato è una agenzia formativa accreditata dalla Regione Campania come risulta dall’elenco regionale degli operatori accreditati che erogano servizi di istruzione professionale al 4/3/2022 e dall’elenco della Regione Campania dei percorsi LeFP- Agenzie Formative Accreditate, nonché dall’atto di concessione per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione: “Percorsi formativi di leFP “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” (ALL. 14).

La ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, regolarmente retribuita (ALL. 15), nell’anno scolastico 2019/20, al corso finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di Operatore Meccanico, sulle classi A028 Matematica e scienze e A050 Scienza naturali, chimiche e biologiche, come risulta dal piano di studio del corso (ALL. 16) .

Tale servizio è dunque valido ed efficace ai fini dell'attribuzione di punteggio stante la omogeneità delle prestazioni rese dai docenti dei centri leFP rispetto a quelle rese dai docenti degli istituti statali.

La determinazione dell’Istituto Regina Margherita-L.Da Vinci del 23/1/2023 di escludere il punteggio spettante alla prof.ssa Sfera, in relazione al servizio prestato presso l’Agenzia di Formazione “*perché non accreditata MIUR*” è destituita di



qualsivoglia fondamento ed è in palese violazione delle disposizioni operative in materia di supplenze del personale docente ovvero del citato Decreto Ministeriale n. 347/2017 e delle summenzionate ordinanze ministeriali, n.ri 60/2020, 112/2022 e allegate Tabelle nonché in violazione delle modalità e dei termini di cui agli artt. 71 e 72 DPR 445/2000.

Sul punto : *”...risulta evidente che l’esclusione del servizio prestato presso i centri di formazione professionale determina una evidente violazione del principio di ragionevolezza. Evidenziano che, ai fini della partecipazione al concorso, è considerato utile anche il servizio triennale svolto nei progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario di recupero della dispersione scolastica anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, onde non si ravvisa un ragionevole motivo giustificativo per il fatto che non è considerato valido il servizio prestato nei centri di istruzione e formazione professionale, che, sin dall’approvazione del decreto interministeriale dell’11-11-2011 garantiscono l’offerta ordinamentale del sistema educativo nazionale. Invero, l’istruzione e la formazione professionale, finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale (tre anni) e del diploma (quattro anni), costituisce la filiera in base alla quale le Regioni intervengono nel sistema educativo nazionale dell’istruzione ed è una modalità con cui si adempie in via ordinamentale all’obbligo di istruzione sino a 16 anni e al diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni. **Difatti, con la complessiva riforma della scuola superiore il sistema di IeFP regionale è stato pienamente riconosciuto nell’ambito del secondo ciclo di istruzione ed i titoli rilasciati sono validi, al pari di quelli scolastici, su tutto il territorio nazionale, in quanto fanno riferimento a repertori di figure professionali e standard di competenze concordati con tutte le Regioni e lo Stato. Richiamano in proposito***



*l'art. 2 del d.lgs. n. 61/2017, **la circostanza che i corsi leFP si svolgono in regime di diritto pubblico utilizzando fondi pubblici, nonché l'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 che stabilisce il raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete nazionale delle scuole professionali e specifici accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale. L'esclusione dei servizi svolti nei Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni deve ritenersi irrazionale e discriminatoria in quanto la maggiore professionalità conseguente all'anzianità di servizio prescinde del tutto dalla natura del datore di lavoro...** C.d.S. sent. n.1089/2021.*

La corretta attribuzione del punteggio **pari a 74,50 sulla classe A028** (titolo di studio 26,50, certificazione inglese C2 6,00, CLIL 3,00, master 1,00, eipass 0,50, lim 0,50, tablet 0,50, ECDL 0,50, servizio: a.s.2019/20 sistema duale leFp 12,00, a.s. 2020/21 Istituto Omnicomprensivo Cervinara 12,00 (servizio specifico prot.7263149), a.s. 2021/22 Istituto Comprensivo Parini 12,00 e **62,50 sulla classe A050** (titolo di studio 26,50, certificazione inglese C2 6,00, CLIL 3,00, master 1,00, eipass 0,50, lim 0,50, tablet 0,50, ECDL 0,50, servizio: a.s.2019/20 sistema duale leFp 12,00, a.s. 2020/21 Istituti Omnicomprensivo Cervinara 50% 6,00, a.s. 2021/22 Istituto Comprensivo Parini (servizio aspecifico prot.7263149) 50% 6,00), nella graduatoria per gli anni scolastici 2023/2024 è indispensabile ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto al fine di ottenere un avanzamento nella graduatoria, dalla quale si attinge per i conferimenti degli incarichi.

La legittima rettifica del punteggio sulla classe A028 da 62,50 a 74,50 e sulla classe A050 da 56,50 a 62,50, determina un avanzamento della ricorrente nelle graduatorie degli Istituti scolastici. In particolare, con il punteggio errato la ricorrente



è in graduatoria sulla classe di concorso A028 al posto n. 128 e sulla classe A050 al posto n.124.

Il giusto punteggio 74,50, sulla classe di concorso A028 comporterà un notevole avanzamento e la ricorrente coprirebbe il posto n. 82. Parimenti per la classe di concorso A050 la ricorrente coprirebbe il posto n. 98, posizionandosi in alto nella graduatoria.

Un punteggio elevato determina quindi maggiori chance di ottenere un incarico di lavoro.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Il riconoscimento del servizio prestato presso l'Agenzia Formativa, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di III fascia, comporterà un notevole avanzamento nella graduatoria, in occasione delle graduatorie provinciali **che si andranno a formare da luglio-agosto 2023 ovvero prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 2023/24.**

Di conseguenza la ricorrente ha interesse ad ottenere con urgenza un provvedimento di rettifica, al fine di non vedersi pregiudicato e vanificato il servizio legittimamente prestato nell'anno 2019/2020.

Alla luce di tutto quanto suesposto, è diritto della ricorrente di ottenere il punteggio legittimamente spettante all'interno della graduatoria di II e III fascia per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023 /2024, previo annullamento del provvedimento del



20/1/2023 di conferma del punteggio in 62,50 su A028 e 56,50 su A050, nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio 12,00 per la valutazione del servizio prestato presso Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato, con conseguente rettifica della graduatoria mediante l'inserimento del punteggio corretto.

Tanto premesso la prof.ssa Talitha Sfera come rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi del combinato disposto degli art.700 e 669 bis e seguenti c.p.c., **voglia emettere, con decreto inaudita altera parte** ovvero, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, i provvedimenti di urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi della ricorrente e, in particolare, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertate e dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento del 20/1/2023 prot. N. 486 di conferma, del punteggio di 62,50 su A028 e 56,50 su A050 nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
- riconoscere il servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Agenzia Formativa "Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato";
- e, per l'effetto, ordinare la rettifica del punteggio sulla classe A028 a 74,50 e sulla classe A050 a 62,50;
- Con vittoria di spese e competenze.

Si produce la documentazione in allegato.



Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Avellino, 27/4/2023

Avv.Rita Capobianco

Avv.Ernesto Matarazzo

